

## L'autorità di far leggi spetta al popolo

da Marsilio da Padova, *Il difensore della pace*, a cura di C. Vasoli, UTET, Torino, 1960

Abbiamo già fatto cenno al «Defensor pacis» di Marsilio da Padova (cap. VII, lett. 2) per contrapporre alle tesi teocratiche di Bonifacio VIII la nuova realtà che si stava elaborando, e della quale, sul piano politico, Marsilio costituisce una voce significativa: in effetti quest'opera, di una novità profonda, teorizza la priorità dello Stato, scuote il principio di autorità e gli sostituisce il potere che promana dal basso, sia sul piano politico che su quello religioso. Chi ha l'autorità di fare le leggi e di imporne l'osservanza? Nessun altro che il popolo, anche se poi, in conformità ai tempi, si riduce il concetto di sovranità popolare alla «parte prevalente» (*pars valentior*) della società, sia che questo termine voglia significare le élites sia che si riferisca alla maggioranza dei sudditi. Legislatore è comunque il popolo, che delega di fatto la funzione a persone, il cui operato dovrà tuttavia essere sottoposto all'approvazione «della stessa autorità di prima». Così è per la persona del monarca (*re o principe*), che deriva il proprio potere essenzialmente dall'elezione popolare, non dall'incoronazione da parte dell'autorità religiosa; una cerimonia, questa, che rimane accessoria rispetto all'elezione popolare.

Il «Defensor pacis» (per un'analisi più dettagliata di questo scritto rimandiamo alla lettura 9), pur rimanendo un'opera legata al suo tempo, contiene una prima intuizione del moderno Stato costituzionale. Non più Impero e Chiesa come enti insopprimibili ed eterni: al loro posto «una infinita molteplicità di organizzazioni umane, le più varie e diverse, ma tutte aventi le stesse esigenze di autonomia e d'interiore unitarietà [...] Quindi il teocratico Impero e l'universale Chiesa sono svuotati d'ogni ragione di essere. I vari Stati di fronte a loro vengono ad acquisire, come formazioni naturali, un'importanza intrinseca» (Battaglia).

Occasione dello scritto fu la contesa scoppiata tra l'imperatore Ludovico il Bavaro e Giovanni XXII, papa avignonese, che gli oppose sul trono imperiale Federico d'Austria. Il «Defensor pacis» e i suoi fautori furono confutati e condannati dal papa nel 1326.

Diciamo dunque, d'accordo con la verità e l'opinione di Aristotele, nella *Politica*, libro III, capitolo VI, che il legislatore o la causa prima ed efficiente della legge, è il popolo, o l'intero corpo dei cittadini o la sua «parte prevalente» (*pars valentior*), mediante la sua elezione o volontà espressa con le parole nell'assemblea generale dei cittadini, che comanda che qualcosa sia fatto o non fatto nei riguardi degli atti civili umani, sotto la minaccia di una pena o punizione temporale. Con il termine «parte prevalente», intendo prendere in considerazione non solo la quantità ma anche la qualità delle persone in quella comunità per la quale viene istituita la legge; e il suddetto corpo dei cittadini o la sua parte prevalente è appunto il legislatore, sia che faccia la legge da se stesso o invece ne attribuisca la funzione a qualche persona o persone, le quali però non sono né possono essere il legislatore in senso assoluto, ma lo sono invece solo in senso relativo e per un periodo di tempo particolare e secondo l'autorità del primo legislatore. E dico, poi, in

conseguenza di questo, che le leggi e qualsiasi altra cosa stabilita per mezzo di elezione debbono ricevere la loro necessaria approvazione da parte della stessa autorità di prima e non di qualche altra, checché ne sia di certe cerimonie o solennità che non sono necessarie per l'«essere» (*esse*) delle cose elette, ma soltanto per il loro «esser bene» (*bene esse*), poiché l'elezione non sarebbe certo meno valida anche se non venissero compiute queste cerimonie. Inoltre, alle leggi delle altre cose stabilite per mezzo di elezioni debbono essere apportate aggiunte, sottrazioni, mutamenti totali, interpretazioni e sospensioni, solo da parte di questa stessa autorità, e solo in quanto le esigenze di tempo e di luogo o le altre circostanze rendano opportuna qualcuna di queste azioni per il vantaggio comune. E le leggi debbono essere promulgate e proclamate dopo la loro istituzione, sempre da parte di questa autorità, in modo che nessun cittadino o straniero, che manchi di osservarle, possa esser scusato per la sua ignoranza.